



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/gdia

Roma, 29 marzo 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bolzano**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 59/2022 – Rinuncia alla carica di presidente del CPO.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2806 del 02/03/2022) avete richiesto se il Consiglio dell'Ordine, preso atto che il consigliere da questo designato non intenda assumere la funzione di Presidente del CPO, possa designare quale Presidente il componente che abbia ricevuto più voti in occasione delle elezioni svoltesi il 21 e 22 febbraio scorso.

In via preliminare, è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis del D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine il Comitato pari opportunità eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio nazionale. In base al Regolamento per l'elezione dei componenti del CPO, approvato dal CNDCEC il 27.05.2021, tutti i componenti del CPO sono eletti dall'Assemblea, salvo uno che è designato direttamente dal Consiglio dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 4, comma 3). Tale membro assume, ai sensi dell'art. 5, comma 1, la presidenza del Comitato Pari Opportunità, mentre il Vicepresidente e il Segretario sono eletti dagli altri componenti.

Al Presidente del CPO sono riconosciuti rilevanti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative intraprese. All'art. 9 del Regolamento detto è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile, oltre altre che non rilevano nel presente parere, con quella di: "a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine". La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell'Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba necessariamente scegliere il membro da nominare al proprio interno a cui affidare *ex lege* le funzioni di Presidente. Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO, ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005, è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo e, dall'altro lato, il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell'Ordine sulle attività poste in essere, e con ciò legando ancora di più la figura del Presidente del CPO, quale componente del Consiglio dell'Ordine, con il Consiglio dell'Ordine stesso. Inoltre, il Regolamento per

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

l'elezione dei componenti del CPO prevede esclusivamente l'elezione delle figure del Vice Presidente e del Segretario, escludendo quindi che la funzione di Presidente possa essere in qualche modo eletta.

Di conseguenza, deve convenirsi che nel caso in cui il componente designato dal Consiglio dell'Ordine manifesti l'intenzione di rinunciare alla funzione di Presidente del CPO, questo non potrà più essere un membro del CPO e il Consiglio dell'Ordine dovrà procedere alla designazione di altro componente. Peraltro, deve osservarsi che l'iscritto che ricopre incarichi istituzionali elettivi, sia a livello locale sia a livello nazionale, deve necessariamente contemperare le proprie volontà in base ai canoni deontologici, giacché ai sensi dell'art. 28 del codice deontologico chi ricopre incarichi istituzionali è tenuto ad adempierli con disciplina e onore e deve operare con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.

Infine, ove, per ipotesi, venga nominato Presidente del CPO un soggetto diverso dal consigliere designato dal Consiglio dell'Ordine stesso, le attività e gli atti da questo compiuti spendendo la detta carica risulteranno affette da evidenti vizi di illegittimità poiché posti in essere da soggetto non legittimato a compierli dall'ordinamento professionale.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

